

N.° 466/2015 R.G.L.



TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione lavoro e previdenza sociale

***Decreto inaudita altera parte
e di fissazione di udienza
(artt. 669 bis e segg., 669 sexies 2° comma, 700 c.p.c.)***

Il giudice del lavoro,
letto il ricorso che precede, iscritto al n.° 466/2015 R.G.L.;
vista la richiesta di emanazione di provvedimento di urgenza *inaudita
altera parte avanzata* da

SILVIA DRAPERIS
RITA MARCHIONI
FRANCESCA MATTIOLI
MICOL ROVIGATTI
DANIELA BIANCHI
FEDERICA BORTOLAZZI
ROMEO CAPPABIANCA
CHIARA CORAZZARI
DENISE LAMBERTINI
BARBARA MARANGONI
LUCIA PASETTI
IRENE PIVA
ELISA CIRELLI
SANDRA FERRARI
PATRIZIA MATTIOLI
LISA ROMA
CHIARA SANDRI
SILLA TASSINARI
ANNALISA TADDEI



KATIA ZAPPATERRA
ANGELA BUONO
PATRIZIA CAPPABIANCA
CRISTINA MALAGUTI
CHIARA MARANINI
CHIARA MICHELINI
SARA POZZATO
ELISA BANZI
BEATRICE BONSI
MARIA ROSA BROGNA
ANNA PAOLA CAVALLARI
ERIKA RIZZI
CRISTINA GARUFO
MARIA LICH
MARIENLLA MAZZONE
EMANUELA RIZZO
VITO ADELIZZI
BASCIA BUORA
MICHELA FARINELLI
DARIA PAIATO
MONICA BORTOLOTTI
MARTINA FIERRO
ALESSANDRA GIOVANNINI
COSTANZA LAURIOLA
ROBERTA CARLI
MARINA CIRELLI
YLENIA ANSALONI
ANTONietta BASILICO
SILVIA BIANCUCCI

nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA



UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI FERRARA

esaminata la documentazione prodotta;

osserva:

con ricorso cautelare *ante causam* depositato il 6.8.2015 ai sensi degli artt. 669 *bis* e segg. e 700 c.p.c. i ricorrenti indicati in epigrafe hanno agito nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio scolastico territoriale di Ferrara rassegnando nei confronti delle amministrazioni convenute le conclusioni di seguito trascritte: <[. . .] in via cautelare, sommariamente accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento ostativo e delle graduatorie definitive ad esaurimento tenute dall'UST della Provincia di Ferrara nelle classi di concorso di cui sopra, all'inserimento per gli aa.ss. 2014/2017 nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo tenute dall'UST della Provincia di Ferrara nella posizione spettante in base ai titoli allegati e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del ministro pro tempore (C.F. 80185250588) - Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna Direzione generale, in persona del Direttore pro tempore - Ufficio Scolastico Territoriale di Ferrara, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in 40100 Bologna via Guido Reni 4 l'inserimento a tutti gli effetti - ivi compresi quelli relativi alla partecipazione al piano straordinario di assunzione ex legge num. 107 del 2015 - dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Ferrara, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, a tal fine riattivando la piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la eventuale domanda già prodotta, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, anche in forma cartacea [. . .] Con vittoria



di spese diritti e onorari di giudizio, da distrarsi s favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara interamente antistataria>> (cfr. conclusioni del ricorso).

Come specificato nel ricorso, una volta ottenuto il provvedimento cautelare i ricorrenti intendono agire - quali diplomati magistrali in epoca anteriore all'anno scolastico 2001/2002 - per l'accertamento del loro diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, vigenti per gli anni 2014/2017.

Sul *fumus boni iuris*

I ricorrenti hanno documentato di essere in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, pertanto, di titolo abilitante all'insegnamento per le classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) (cfr. docc. dal n.° 1 al n.° 48).

Essi hanno altresì documentato di essere iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto dell'ambito territoriale provinciale di Ferrara, ossia nelle graduatorie utilizzate soltanto per il conferimento delle supplenze brevi nelle scuole della provincia di Ferrara e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

La l. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha disciplinato - all'art. 1 comma 605 lettera c) - la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, consentendo a tutti i docenti abilitati di presentare domanda per essere iscritti alle graduatorie ad esaurimento, senza necessità di un preventivo inserimento nelle *ex* graduatorie permanenti. L'art. 1, comma 605 lett. c), l. 296/2006, infatti, impedisce l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento esclusivamente ai docenti non in possesso di titolo di abilitazione al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.



Non sussistono dubbi circa la validità come titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 al momento della promulgazione della l. 296/2006 in virtù dell'art. 1, comma 605 lett c).

Con il D.M. 235/2014 il MIUR ha riconosciuto valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 esclusivamente per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, valide per il conferimento di supplenze cd. brevi e non per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre ha precluso l'inserimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 nelle graduatorie ad esaurimento, ritenendo tale inserimento ostacolato dal disposto della l. 296/2006. In definitiva i ricorrenti non hanno accesso alla piattaforma *web* denominata "*Istanze on line*", che costituisce l'unico canale di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento secondo la disciplina del D.M. 235/2014, con conseguente preclusione all'inserimento stesso.

Con sentenza n.° 1973/2015 è intervenuto sulla materia il Consiglio di Stato annullando, con decisione avente valore *erga omnes* e non esclusivamente *inter partes* del giudizio, il D.M. 235/2014 nella parte in cui (artt. 9 e 10) preclude ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Deve ritenersi, pertanto, che i ricorrenti - pur essendo muniti di titolo che consente loro l'inserimento nelle graduatorie in esame - non hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento prima della pronuncia del Consiglio di Stato esclusivamente perché non è mai stato loro consentito dal MIUR, che erroneamente ha per anni negato al diploma magistrale valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (AAAA) e nella scuola primaria (EEEE) e, quindi, ha negato ai docenti di cui si discute la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.



La situazione di fatto sopra descritta è rimasta immutata nonostante la diffida inviata dagli interessati al MIUR (docc. dal n.° 49 al n.° 51).

Sul *periculum in mora*

Il mancato inserimento dei docenti muniti di titolo abilitante nelle graduatorie ad esaurimento preclude ai medesimi la possibilità di assunzione in ruolo, in quanto ai sensi dell'art. 399 d. lgs. 297/1994 proprio queste graduatorie sono utilizzate per l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato per la quota del 50% dei posti annualmente assegnabili.

L'art. 1, comma 95, l. 107/2015 (entrato in vigore il 17.7.2015) ha indetto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

Il D.M. 767 del 17.7.2015 del MIUR, richiamando l'art. 1, comma 96, l. 107/2015, ha previsto, all'art. 2, comma 1, lett. *b*), che possono partecipare al piano straordinario di assunzioni coloro i quali sono *<<iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, l. 296/2006 [...]>>*.

Il D.M. 767 del 17.7.2015 ha, poi, disposto all'art. 7 che i termini per la presentazione della domanda per poter prendere parte alla procedura di assunzione decorrono dalle ore 9,00 del 28.7.2015 alle ore 14,00 del 14.8.2015.

La prossimità temporale della scadenza della richiesta per prendere parte alle diverse fasi della procedura straordinaria di assunzione del personale docente e la necessità che i ricorrenti siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per potere partecipare alla procedura medesima integrano la sussistenza del paventato *periculum in mora*.

Ricorrono quindi, a parere del giudice, i presupposti per la pronuncia *inaudita altera parte* dei provvedimenti richiesti ai sensi del combinato



disposto degli artt. 669 *sexies*, 2° comma, e 700 c.p.c. per comprovata sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* alla luce, da un lato, della pronuncia del Consiglio di Stato n.° 1973/2015 intervenuta sulla disciplina del D.M. 235/2014 nonché della l. 296/2006 e dell'art. 399 d. lgs. 297/1994 e, dall'altro, della recente riforma del sistema scolastico, attuata con l. 107/2015 (che ha previsto un piano straordinario di assunzione di docenti) nonché del D.M. Istruzione 767/2015 del 17.7.2015. Con riferimento alla disciplina di quest'ultimo la convocazione delle controparti pregiudicherebbe l'attuazione del provvedimento, stante la prossimità temporale della sopra menzionata scadenza del 14.8.2015 stabilita dal citato D.M. Istruzione.

Si provvede, pertanto, come specificato nel dispositivo in applicazione dell'art. 700 c.p.c. che consente l'adozione di <<*provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*>>, atteso che nella presente fase cautelare rileva - per tutte le ragioni sin qui illustrate - la possibilità di accesso dei ricorrenti, entro il termine del 14.8.2015, alla piattaforma *web* denominata "*Istanze on line*" del sito *internet* del Ministero resistente.

All'adozione del decreto *inaudita altera parte* segue la fissazione - entro il termine di quindici giorni - di udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 669 *sexies*, 2° comma, c.p.c..

In applicazione dell'art. 151 c.p.c. si dispongono, in accoglimento della istanza attorea, le specifiche modalità di notifica del ricorso cautelare e del presente decreto ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso della scuola dell'infanzia (AAAA) e della scuola primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

Alla luce della disciplina dell'art. 669 *sexies*, 2° comma, c.p.c. è rimessa alla statuizione, da adottare con ordinanza all'esito della comparizione



delle parti, ogni determinazione circa le spese del presente procedimento cautelare.

P.Q.M.

letti gli artt. 669 *sexies* 2° comma, 700 c.p.c.,
ordina

al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio scolastico territoriale di Ferrara l'inserimento a tutti gli effetti - ivi compresi quelli relativi alla partecipazione al piano straordinario di assunzione ai sensi della l. 107/2015 - dei ricorrenti indicati in epigrafe nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Ferrara, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando la piattaforma telematica "*Istanze on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;

rimette alla pronuncia dell'ordinanza ogni statuizione sulle spese del presente procedimento cautelare.

Tenuto conto delle tabelle feriali del Tribunale di Ferrara

fissa

ai sensi dell'art. 669 *sexies*, 2° comma, c.p.c., l'udienza del 26.8.2015 ore 11,00 per la comparizione delle parti innanzi al giudice dr.ssa Alessandra De Curtis per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento;

assegna

termine ai ricorrenti per la notifica di ricorso e decreto alla controparte fino al 20.8.2015.

Invita parte resistente a depositare l'eventuale atto di costituzione in giudizio entro il 25.8.2015.

Ritenuta la necessità di notifica del ricorso anche nei confronti dei docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive



di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

ritenuto, infatti, che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi; ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifichi il ricorso a formalità idonee a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio e che, pertanto, ricorra l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.; considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata;

ordina

ai ricorrenti la notifica del ricorso e del presente decreto nei confronti dei docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 a mezzo pubblicazione sul sito *internet* del MIUR nell'area tematica a ciò demandata, da richiedere entro il 20.8.2015.

Manda la cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti.

Ferrara 11.8.2015.

Il giudice del lavoro
dr. Alessandro D'Ancona

